

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2897

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MACERATINI, MARRI,
BEVILACQUA, VALENTINO e MONTELEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1997

—————

Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717.
Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e
architettonici e dei centri storici di particolare interesse am-
bientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o
eventi dolosi, nonchè per l’acquisizione di nuove opere d’arte

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 29 luglio 1949, n. 717, venne imposto alle amministrazioni dello Stato, nonchè alle regioni, alle province, ai comuni e a tutti gli altri enti pubblici che provvedevano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al due per cento dell'importo preventivo dei lavori per l'esecuzione di opere di abbellimento artistico.

Tale legge, ancora oggi in vigore, richiede evidentemente alcune modifiche perchè venga adeguata alla odierna situazione ed anche alle moderne concezioni dell'architettura. In particolare si è tenuto conto delle calamità naturali, per le quali si è registrato un aumento rispetto al passato, nonchè degli eventi dolosi che hanno provocato, in alcuni casi, la distruzione di grandi opere d'arte e di monumenti importanti.

Le innovazioni che s'intende proporre alla legge n. 717 del 1949 sono le seguenti: l'articolo 1 prevede la istituzione, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, del Fondo nazionale per la conservazione e il re-

cupero dei beni culturali e dei centri storici, al quale affluiscono le somme previste dalla presente legge e ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sui beni predetti. L'articolo 2, al comma 1, prevede la sostituzione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, stabilendo che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali e dei centri storici, distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi; il comma 2 dell'articolo 2, invece, stabilisce la ripartizione delle somme che affluiscono al Fondo nazionale.

L'articolo 3, infine, stabilisce che gli accantonamenti effettuati ai sensi della legge n. 717 del 1949, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato bandito concorso, affluiscono al Fondo nazionale sopra citato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, il Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le somme previste dalla presente legge nonché eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi sui beni predetti di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, apposito regolamento con il quale vengono stabilite le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali e dei centri storici di particolare interesse ambientale ed artistico distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi.

2. Le somme costituite con l'aliquota prevista dal comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero

dei beni culturali e dei centri storici, con la seguente destinazione:

a) il 30 per cento per interventi di recupero di competenza dello Stato;

b) il 20 per cento per interventi di competenza delle regioni e delle province autonome;

c) il 50 per cento per interventi di competenza dei comuni nei quali sono localizzate le opere previste dal comma 1.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici ed i progettisti di opere pubbliche debbono valutare in sede di progettazione definitiva, l'opportunità di far luogo alle opere di abbellimento artistico di cui alla presente legge, per un importo non superiore al 2 per cento di quanto stanziato per l'esecuzione dell'opera pubblica. Qualora detta valutazione abbia esito positivo, l'amministrazione aggiudicatrice procede sulla base dei criteri e principi desumibili dall'articolo 2.».

Art. 3.

1. Gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato bandito concorso, affluiscono al Fondo nazionale istituito dalla presente legge.